

REGOLAMENTO MASTER E CORSI ANNUALI POST-LAUREA

*Testo coordinato con lo Statuto e con il Regolamento Generale di Ateneo ai sensi dell'articolo 23
del Regolamento Generale
emanato con D.P. n. 11 dell'8 gennaio 2024*

Art. 1 *Oggetto*

Art. 2 *Definizioni*

Art. 3 *Fasi procedurali a supporto dei corsi post-laurea*

Art. 4 *Elementi costitutivi della progettazione di un corso post-laurea*

Art. 5 *Procedure ordinarie per l'istituzione e l'attivazione dei corsi post-laurea*

Art. 6 *Procedure semplificate per l'istituzione e l'attivazione dei corsi post-laurea*

Art. 7 *Misure per il funzionamento dei corsi post-laurea*

Art. 8 *Organi dei corsi post-laurea*

Art. 9 *Sviluppo formativo e conferimento dell'attestazione finale*

Art. 10 *Pianificazione dei costi*

Art. 11 *Premialità*

Art. 12 *Norme finali*

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di Ateneo volte all'attivazione di corsi universitari di durata annuale, tra i quali quelli finalizzati al conseguimento dei titoli di perfezionamento o di master ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento didattico di Ateneo, equivalenti di norma a 60 crediti formativi universitari. Il presente Regolamento si applica, più in generale, ai percorsi formativi post-laurea, anche eventualmente non articolati in crediti e/o di durata inferiore ad un anno, tra cui, a titolo di esempio, le summer e le winter school e le master class, al termine dei quali l'Università Kore di Enna rilascia le certificazioni di competenza secondo le previsioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. L'accesso ai percorsi di formazione oggetto del presente Regolamento è di norma consentito a coloro che abbiano conseguito la laurea magistrale ovvero un titolo equivalente, rilasciato in Italia o all'estero, o la laurea di primo livello quando previsto. In casi eccezionali, i corsi possono prevedere l'accesso con il solo titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado ed avere pertanto specifiche strutturazioni formali e conseguenti attestazioni.
3. Sono pertanto oggetto del presente Regolamento i corsi la cui durata è ricompresa entro un anno accademico, tra cui:
 - a. i corsi di master;
 - b. i corsi di perfezionamento;
 - c. i corsi di specializzazione;

- d. i corsi abilitanti;
 - e. le summer e le winter school;
 - f. le master class;
 - g. i corsi di aggiornamento e qualificazione rivolti alle figure dirigenziali pubbliche e private e ai quadri aziendali (di seguito in breve “corsi di promozione aziendale”);
 - h. ogni altra iniziativa assimilabile alle precedenti.
4. Tutti i percorsi oggetto del presente Regolamento sono in esso richiamati con le espressioni “corso post-laurea” o “corso di alta formazione” o semplicemente con il termine “corso”.
 5. Le procedure per l’attivazione dei corsi di alta formazione sono soggette a valutazione da parte degli organi di Ateneo con le modalità e secondo le competenze di cui ai successivi articoli.
 6. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento gli eventuali “corsi singoli” operanti all’interno dei corsi di laurea e le attività formative post-laurea che eccedono la durata di un anno accademico, le quali sono disciplinate dai rispettivi regolamenti.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, nell’ambito delle attività che ne formano oggetto, si adottano le seguenti definizioni:
 - “Università” o “Ateneo”: l’Università degli Studi di Enna Kore;
 - “Presidente”; “ Rettore”; “Direttore Generale”: rispettivamente, il Presidente; il Rettore; il Direttore Generale dell’Università degli Studi di Enna Kore;
 - “docenti” dell’Ateneo: i professori ordinari e associati, i ricercatori, compresi i ricercatori a tempo determinato, i professori straordinari a tempo determinato, nonché, entro i soli limiti della durata dell’incarico, i docenti a contratto;
 - “personale tecnico-amministrativo”: i dirigenti, i dipendenti delle strutture amministrative e tecniche inseriti nei ruoli dell’Ateneo;
 - “esperti tecnico-professionali”: i tecnici laureati di laboratorio, i dottorandi di ricerca che nel terzo anno di dottorato svolgono attività scientifica o formativa, i collaboratori esperti linguistici, i tutor assegnati ai Dipartimenti;
 - “personale non docente”: l’insieme del personale tecnico-amministrativo, dei tecnici laureati di laboratorio, dei collaboratori esperti linguistici e dei tutor assegnati ai Dipartimenti, più in generale tutte le risorse umane che non hanno compiti o incarichi didattici;
 - “direttore del corso”: il docente incaricato della responsabilità del funzionamento di un corso.

Art. 3

Fasi procedurali a supporto dei corsi post-laurea

1. In relazione ai corsi di alta formazione, la procedura si considera convenzionalmente distinta nelle seguenti fasi:
 - a. progettazione,
 - b. proposta,
 - c. valutazione ex ante ai fini delle delibere di:
 - i. istituzione,
 - ii. attivazione,
 - d. funzionamento,
 - e. valutazione ex post.
2. La progettazione del corso consiste nella declinazione dell'idea progettuale di formazione post- laurea in elementi di dettaglio, quali ad esempio: le motivazioni; gli obiettivi di carattere scientifico-disciplinare; i risultati attesi; il processo formativo secondo le modalità, le risorse e l'articolazione temporale. La progettazione è curata di norma, ma non esclusivamente, da uno o più docenti o da una struttura dell'Ateneo, e si conclude con il progetto di corso. La progettazione non è soggetta ad alcuna preventiva autorizzazione da parte degli organi dell'Università.
4. La proposta di corso consiste nella formalizzazione all'Ateneo, tramite il Dipartimento competente, del relativo progetto, o almeno dell'idea progettuale, ai fini dell'esame collegiale e delle eventuali successive procedure di Ateneo. La proposta può essere di iniziativa di singoli docenti, degli organi di Dipartimento o di governo dell'Università, ovvero di soggetti pubblici o privati esterni all'Ateneo.
5. La valutazione ex ante consta dell'espressione di due diverse competenze valutative, accademica e amministrativa, rispettivamente volte all'accertamento delle motivazioni e dei requisiti scientifici e didattici, da una parte, e delle condizioni di fattibilità logistiche e finanziarie, dall'altra. Gli elementi presi in considerazione per l'istituzione del corso, e per la sua successiva attivazione, sono riportati all'articolo 4, distinti in essenziali e utili.
6. L'istituzione è l'atto finale che conclude la procedura di valutazione interna, e ove prevista anche esterna, del progetto di corso. La valutazione considera la sussistenza delle motivazioni e degli elementi costitutivi essenziali del progetto formativo, come indicati al comma 1 dell'articolo 4. La valutazione nel merito del progetto formativo compete agli organi accademici dell'Università, in particolare ai Dipartimenti e al Senato accademico. La proposta di istituzione è deliberata dal Senato accademico ai sensi dell'articolo 11, comma 3.3, dello Statuto, ed è formalizzata con decreto del Rettore, a norma dell'articolo 12, comma 4, punto 2 dello Statuto.
7. L'attivazione segna la conclusione della procedura di valutazione della complessiva sostenibilità strategica, logistica e finanziaria del Corso istituito. Essa ha luogo con la delibera favorevole del Consiglio di amministrazione dell'Università ai sensi dell'articolo 8, comma 5, punto 1 dello Statuto. Con la delibera di attivazione del Consiglio di amministrazione, si avviano le procedure di supporto all'iniziativa proposta e si autorizza il Rettore ad emanare il Manifesto degli studi del Corso, sotto forma di Bando o di Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse.
8. Il funzionamento del Corso consiste nella piena e coerente implementazione del relativo progetto formativo, che ricade nella responsabilità del docente incaricato del coordinamento e del collegio dei docenti.

9. La valutazione ex post rientra nelle politiche di Ateneo per l'assicurazione della qualità. Quando non diversamente previsto, la valutazione ex post contempla l'acquisizione delle opinioni dei frequentanti e l'analisi del funzionamento e dei risultati da parte degli stessi organi del Corso e del Nucleo di valutazione di Ateneo. La valutazione ex post è inoltre funzionale all'eventuale attivazione di ulteriori edizioni del Corso o di suoi percorsi avanzati.
10. Sono fatte salve le prerogative e le procedure spettanti all'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca.

Art. 4

Elementi costitutivi della progettazione di un corso post-laurea

1. Sono elementi costitutivi essenziali di un'idea progettuale di corso post-laurea:
 - a. l'indicazione del soggetto proponente e del direttore del corso, se diverso dal proponente;
 - b. l'intitolazione del corso, che corrisponde anche alla denominazione del titolo che verrà eventualmente rilasciato agli studenti. Nel caso di master, va anche indicato se trattasi di primo o di secondo livello;
 - c. le motivazioni del progetto formativo;
 - d. le competenze previste in uscita;
 - e. gli sbocchi occupazionali o i profili culturali e professionali cui si riferiscono;
 - f. i requisiti di ammissione e i criteri di accesso;
 - g. il numero minimo e massimo degli iscritti, con gli eventuali margini di tolleranza ipotizzati per l'attivazione del corso o per la sua duplicazione;
 - h. la previsione di eventuali borse di studio;
 - i. il piano finanziario di massima, con l'indicazione delle ipotesi di copertura dei costi.
2. Sono elementi utili alla definizione del progetto di corso, oltre quelli indicati al comma precedente:
 - a. il piano degli studi, con l'indicazione, se necessaria per la tipologia di corso, dei settori scientifico-disciplinari e l'assegnazione, a ciascuno, dei crediti formativi;
 - b. La durata complessiva e la sua articolazione per ore e per tipologia di attività (lezioni frontali, laboratori, studio individuale, stage e tirocini, project work, etc.) e le modalità di erogazione delle lezioni;
 - c. la previsione di eventuali partnership con istituzioni, aziende, ordini professionali, altri atenei o enti di ricerca, o simili;
 - d. l'eventuale ipotesi di comitato scientifico;
 - e. l'ipotesi di corpo docente, degli eventuali tutor e di altre figure;
 - f. la sede o le sedi di svolgimento delle diverse attività previste;
 - g. la lingua o le lingue in cui saranno tenute le attività formative, se diverse dall'Italiano;
 - h. le procedure di valutazione in itinere, se previste, e quelle finali;

3. Si considera “idea progettuale” il documento di proposta che, pur parziale, presenta almeno tutti gli elementi indicati al comma 1. Si considera “progetto” il documento finale di progettazione che contiene tutti gli elementi indicati ai commi 1 e 2.
4. Quando l’attività formativa ha la struttura di summer e winter school o di master class, o similare, della durata inferiore ad un mese, la proposta può limitarsi ai punti a), b), c), f), g), h), i) del comma 1 e h) del comma 2.
5. Un corso finalizzato al rilascio del titolo di master deve prevedere uno sviluppo di 1500 ore annue, pari a 60 crediti formativi universitari. Quando non è diversamente specificato nel relativo progetto, 48 crediti vengono attribuiti a settori scientifico-disciplinari puntualmente individuati, mentre i rimanenti 12 sono assegnati al project work ed all’esame finale; la didattica diretta o assistita copre 9 ore per credito, per complessive 432 ore d’aula; al project work è destinato invece l’intero ammontare di 25 ore per credito, pari a 300 ore complessive; ulteriori 300 ore sono destinate alle attività di tirocinio e di stage, mentre le rimanenti 468 ore, corrispondenti alla quota-studente del valore dei crediti formativi attribuiti ai settori scientifico-disciplinari, sono riservate allo studio individuale. Il progetto specifica le eventuali attività didattiche a distanza.

Art. 5

Procedure ordinarie per l’istituzione e l’attivazione dei corsi post-laurea

1. Qualsiasi progetto di corso post-laurea provvisto degli elementi costitutivi può essere sottoposto all’esame del Consiglio di Dipartimento. In alternativa, può essere sottoposta a valutazione la sola idea progettuale.
2. Le proposte aventi ad oggetto corsi post-laurea possono essere presentate ed approvate in qualsiasi periodo dell’anno accademico.
3. Per la formalizzazione della proposta si adotta la procedura di seguito indicata:
 1. il docente o i docenti proponenti trasmettono, attraverso l’indirizzo protocollo@unikore.it, il documento di proposta al Direttore di Dipartimento di riferimento. La mail costituisce formale avvio della procedura;
 2. il Direttore di Dipartimento, eventualmente richiesti e ricevuti chiarimenti o integrazioni, sottopone la proposta al Consiglio di Dipartimento e provvede quindi a trasmetterne il parere, indipendentemente dal fatto che sia positivo o negativo, al Rettore e, per conoscenza, al Presidente. Nel caso di impossibilità a tenere il Consiglio di Dipartimento, il Direttore di Dipartimento entro trenta giorni dall’avvio della procedura trasmette comunque il proprio personale parere;
 3. ricevuta la proposta con il parere del Dipartimento competente, il Rettore può preliminarmente richiedere, al docente o ai docenti proponenti, eventuali ulteriori chiarimenti e sottopone quindi la proposta al Senato accademico nella prima seduta utile, ai fini della valutazione di competenza. La valutazione positiva da parte del Senato accademico, eventualmente motivata se diversa dal parere del Dipartimento, costituisce delibera di istituzione del corso che il Rettore formalizza con proprio decreto;
 4. ai fini della successiva attivazione del corso, la proposta, ove già non sia stata presentata con tutti gli elementi essenziali indicati all’articolo 4, deve essere resa nella forma di progetto. In ogni caso, il decreto rettorale istitutivo, con i relativi

allegati, è trasmesso al Presidente per il successivo esame da parte del Consiglio di amministrazione. Alla trasmissione provvede il Direttore Generale, il quale l'accompagna con sue eventuali osservazioni tecnico-giuridiche. Il Presidente, ove lo ritenga necessario, può preliminarmente richiedere al docente o ai docenti proponenti eventuali ulteriori chiarimenti sulla coerenza strategica e su aspetti organizzativi o finanziari;

5. della deliberazione del Consiglio di amministrazione, qualsiasi ne sia l'esito, il Direttore Generale informa il Direttore del Dipartimento competente e i soggetti proponenti. In caso di esito negativo, i proponenti possono reiterare la proposta avviando una nuova procedura dopo avere rimosso gli aspetti che hanno determinato il non accoglimento della precedente.
4. La delibera favorevole del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 5 dello Statuto, eventualmente motivata se diversa da quella del Senato accademico, costituisce il compimento dell'iter procedurale. Essa dà luogo all'attivazione del corso, con l'autorizzazione al Rettore ad emanare il relativo manifesto pubblico, che precisa anche la sede di svolgimento delle attività formative. Con la deliberazione conclusiva del Consiglio di amministrazione è contestualmente approvato il piano finanziario, comprensivo tra l'altro della determinazione dell'entità delle rette a carico degli iscritti, qualora non si tratti di corso interamente finanziato con fondi dedicati.
5. Nei casi di urgenza, il Rettore e il Presidente, secondo le rispettive competenze, possono adottare proprie determinazioni ai sensi dello Statuto, tenendo conto dell'esigenza di concludere l'intera procedura entro sessanta giorni dalla formalizzazione della proposta al competente Direttore di Dipartimento. Le determinazioni del Rettore e del Presidente vanno portate a ratifica rispettivamente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Art. 6

Procedure semplificate per l'istituzione e l'attivazione dei corsi post-laurea

1. Quando un corso post-laurea è ordinariamente previsto nel sistema nazionale dell'alta formazione oppure proposto da articolazioni dell'Unione Europea, dello Stato o della Regione Siciliana, dal CUN, dalla CRUI, da consorzi interuniversitari, da Istituti e Centri di ricerca vigilati dal Ministero, ovvero da un organo collegiale di governo dell'Ateneo di cui all'articolo 4 dello Statuto, la relativa idea progettuale è rimessa direttamente alla valutazione del Senato accademico; l'istituzione e l'attivazione seguono le procedure ordinarie. Per tali corsi, il Consiglio di amministrazione delibera appositi piani finanziari, inclusi eventuali fondi premiali, in sede di delibera di attivazione.
2. Le proposte concernenti summer e winter school, master class e corsi di promozione aziendale seguono lo stesso iter previsto al comma 1. La loro valutazione si esaurisce di norma entro venti giorni dall'avvio del procedimento.
3. Nel caso di corsi istituiti in collaborazione con soggetti terzi sulla base di apposite intese tra l'Ateneo e tali soggetti, il relativo accordo, approvato nelle forme previste dallo Statuto, può prevedere le più diverse forme di cooperazione, ai sensi del vigente "Regolamento concernente le attività scientifiche e formative in collaborazione con terzi o in conto terzi e le attività assimilate". Resta ferma in tutti i casi la titolarità dell'Università Kore di Enna per tutto quanto concerne l'immatricolazione degli iscritti, il riconoscimento di crediti formativi, la responsabilità scientifica, la registrazione degli studi e il rilascio della certificazione finale.

4. Le edizioni successive o avanzate di un corso già regolarmente istituito, attivato e positivamente realizzato, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere replicate mediante una procedura semplificata consistente nel parere favorevole del Rettore e nel provvedimento di attivazione da parte del Presidente.
5. La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e le altre strutture speciali di alta formazione, eventualmente costituite per ambiti specifici di attività, svolgono le funzioni proprie dei Dipartimenti nella valutazione delle proposte dei corsi post laurea ad esse afferenti.

Art. 7

Misure per il funzionamento dei corsi post-laurea

1. A seguito del provvedimento di attivazione del corso, la struttura didattica e scientifica competente supporta i docenti proponenti nell'ottimale implementazione del progetto formativo.
2. Le aree dirigenziali tecnico-amministrative assicurano il supporto di competenza in analogia con quanto avviene per tutti gli altri corsi di studi.
3. Il Presidente dell'Università, con propri atti ai sensi dell'art. 10, comma 1.4 dello Statuto dell'Ateneo, provvede alle nomine, agli affidamenti ed alle consulenze di sua competenza sulla base delle delibere degli organi collegiali. Il Direttore Generale provvede agli eventuali incarichi al personale amministrativo e tecnico ed all'apprestamento delle condizioni logistiche necessarie.
4. Il Rettore sovrintende e coordina il complessivo svolgimento delle iniziative di alta formazione con le stesse prerogative attribuitegli per tutte le altre attività didattiche dell'Ateneo.
5. Nel caso di svolgimento del corso presso strutture, anche temporanee, collocate fuori delle sedi dell'Università o di altri atenei, il supporto organizzativo di pura segreteria può essere affidato anche a soggetti esterni, in ogni caso con la supervisione dei servizi amministrativi dell'Ateneo.

Art. 8

Organi dei corsi post-laurea

1. Sono organi di qualsiasi corso di alta formazione:
 - a. il direttore, che ne è il responsabile scientifico;
 - b. il collegio dei docenti.
2. Sono organi facoltativi, previsti in relazione alla complessità del progetto formativo:
 - a. il comitato scientifico o, in alternativa, il comitato dei garanti o degli advisor;
 - b. il responsabile delle attività di tirocinio, che è anche coordinatore dei tutor se previsti;
 - c. il condirettore aziendale, che è soggetto esterno all'Università.
3. Il direttore del corso, ove non indicato già nel progetto approvato dagli organi di governo dell'Università, è nominato con le stesse procedure dei presidenti dei corsi di studi tra i docenti strutturati nell'Università di Enna. Sono considerati docenti strutturati nell'Ateneo i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori con rapporto a tempo indeterminato, nonché, entro la durata dei rispettivi rapporti, i professori straordinari e

i ricercatori a tempo determinato. Il direttore del corso può essere un docente di altro ateneo nel caso di corsi organizzati con altre università.

4. Il collegio dei docenti è costituito dall'universo dei docenti impegnati nel corso, fatti salvi gli eventuali sostituti per casi eccezionali e temporanei. Il corpo docente è indicato di massima nel progetto di corso. Qualora il corpo docente non sia stato indicato, o sia stato indicato parzialmente, il direttore del corso designato provvede ad integrare la proposta prima dell'inizio delle relative attività. Del collegio dei docenti di un corso di alta formazione possono far parte, in misura non superiore alla metà dei componenti, anche esperti esterni all'Università.
5. I comitati scientifici o dei garanti o degli advisor sono proposti nel progetto di corso e sono di norma costituiti in maggioranza da professori universitari esterni all'Università e al collegio dei docenti e da esperti di chiara fama e/o di sicura competenza riconosciuta in ambito accademico.
6. Il responsabile delle attività di tirocinio è di norma obbligatorio in tutti i corsi di specializzazione e di master. Egli assicura la corretta organizzazione delle attività laboratoriali e/o dei project work, delle eventuali attività seminariali, nonché le relazioni con i partner coinvolti.
7. La figura del condirettore aziendale, con importanti responsabilità organizzative specialmente per le attività formative riguardanti l'acquisizione di particolari competenze tecniche, è essenziale nei corsi, tra cui quelli di master, previsti sulla base di convenzioni con soggetti terzi.
8. Specifiche competenze e responsabilità possono essere previste per gli organi del corso in sede di progettazione e di proposta, anche mediante la produzione di organigrammi e di schemi di regolamento.

Art. 9

Sviluppo formativo e conferimento dell'attestazione finale

1. Ciascun corso di alta formazione si sviluppa secondo il progetto approvato dal Senato accademico, eventualmente con le variazioni in itinere rese necessarie e favorevolmente esitate dal collegio dei docenti e/o dal comitato scientifico comunque denominato.
2. Durante lo sviluppo di un corso possono essere previste, in relazione al progetto formativo, prove di accertamento delle conoscenze e competenze acquisite.
3. Di norma il percorso formativo si conclude con un esame finale, obbligatorio quando trattasi di corso di master o di specializzazione. Delle commissioni di esame finale possono far parte, anche a pieno titolo se previsto nel relativo progetto o nella eventuale convenzione, soggetti estranei agli organi del corso, entro il limite di un quarto dei componenti. Sono fatte salve le previsioni speciali per gli esami finali dei corsi abilitanti o di iniziativa pubblica di cui al comma 1 dell'articolo 6.
4. A conclusione di ciascun corso, è rilasciata agli iscritti in regola con l'iscrizione, con la frequenza e con le previsioni valutative, un'attestazione contenente i dati essenziali dello stesso. Nel caso di corsi di specializzazione e di master, il titolo è conferito al termine di una apposita seduta di esame finale, di norma dedicata alla presentazione di un project work o di una dissertazione, secondo quanto previsto nell'ordinamento del corso cui l'esame si riferisce.

Art. 10

Pianificazione dei costi

1. Per ciascun corso, il progetto che lo riguarda considera gli oneri a carico dell'Ateneo, sia diretti, concernenti i costi per lo svolgimento del corso stesso, che indiretti, relativi alla partecipazione del corso alle spese generali di funzionamento dell'Università. La quantificazione degli oneri diretti considera tra l'altro:
 1. il compenso al direttore del corso, che nel caso di programmi articolati in 60 crediti formativi deve prevedersi pari a quello annuale dei coordinatori dei corsi di laurea;
 2. il compenso ai docenti, che segue i criteri riportati nel Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento nei corsi di studi;
 3. i compensi a tutte le altre figure che, pur non svolgendo attività didattiche vere e proprie, sono coinvolte in compiti di supporto formativo tipici dei corsi post laurea (responsabili delle attività di tirocinio e/o di project work, tutor, etc.);
 4. gli eventuali rimborsi spese ai componenti del Comitato scientifico o relatori esterni.
2. Le attività oggetto del presente Regolamento, se approvate dall'Ateneo ed effettivamente svolte, sono remunerate secondo quanto previsto volta per volta nello specifico progetto di corso; in assenza di puntuali previsioni progettuali, esse sono soggette alle norme regolamentari vigenti, di cui ai rimandi operati nel precedente comma 1.
3. Nelle previsioni finanziarie relative alle attività oggetto del presente Regolamento, l'incidenza degli oneri indiretti si considera per convenzione pari a quella degli oneri diretti. Pertanto la previsione delle entrate deve di norma poter corrispondere al doppio delle spese di funzionamento didattico previste per il corso, assumendosi che una quota uguale a queste ultime deve essere destinata alla copertura delle spese generali di funzionamento dell'Università per la parte di incidenza del corso su tali spese (personale tecnico-amministrativo, altre risorse umane, attrezzature e materiali di vario genere, manutenzioni, ammortamenti, assicurazioni, fonti di energia, altri costi di gestione, etc.).
4. Sulla base di specifiche motivazioni, il Consiglio di amministrazione può approvare piani finanziari che prevedano di destinare alle spese generali di funzionamento dell'Università quote inferiori al 50%.
5. Per ciascun corso, il direttore incaricato produce un sintetico rapporto finale, mentre il dirigente amministrativo competente redige il consuntivo di tutte le spese relative dirette e indirette ai fini della successiva valutazione da parte del Consiglio di amministrazione. I proventi derivanti da attività di alta formazione costituiscono a tutti gli effetti risorse finanziarie che concorrono al funzionamento di tutte le altre attività didattiche e scientifiche dell'Ateneo.

Art. 11

Premialità

1. Alle sole iniziative proposte e progettate nell'ambito dell'Ateneo, e quindi con esclusione di quelle di cui al comma 1 del precedente articolo 6, l'Università destina, se autorizzate ed effettivamente svolte, specifiche premialità, attingendo alla quota-parte delle entrate destinata alle spese generali di funzionamento dell'Ateneo. Per tutto il periodo di validità del Documento

di programmazione strategica 2021-2023 e nel rispetto degli indirizzi in esso previsti, a ciascuna iniziativa è assegnato un fondo premiale pari al 40% delle entrate, a sua volta così ripartito:

1. il 50% al docente o gruppo di docenti proponente ed autore anche della progettazione;
2. il 35% ai membri del Collegio dei docenti, incluso il proponente se anche docente del corso, in proporzione all'impegno didattico da ciascuno espresso nel corso;
3. il 15% al personale tecnico-amministrativo coinvolto nel funzionamento del corso, secondo le determinazioni assunte al riguardo dal Direttore Generale.

2. Nel caso in cui gli oneri diretti per il funzionamento del corso dovessero risultare superiori al 60% delle entrate, il fondo premiale di cui al comma precedente è costituito con l'intera quota residua di esse, anche se inferiore al 40%.

Art. 12

Norme finali

1. Nello svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento i soggetti coinvolti sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal Codice Etico e dalla Carta della Qualità di Ateneo.
2. Per quanto non previsto, si fa rinvio allo Statuto e alle previsioni regolamentari di Ateneo in quanto compatibili. Per i corsi di alta formazione svolti su commissione in conto terzi, si adotta il relativo regolamento di Ateneo.